



# COMUNE DI OFFIDA

(Provincia di Ascoli Piceno)

-----oOo-----

*Settore Finanziario e Contabile*

---

## Regolamento applicazione

## Imposta Comunale sugli Immobili

( I. C. I. )



Sistema di gestione  
ambientale certificato  
UNI EN ISO 14001:2004

# **TITOLO I**

## **Disposizioni generali**

### **ART. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1)-Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Dec. Leg.vo. n. 446 del 15/12/1997, disciplina l'Imposta comunale sugli immobili (Ici), di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni.

2)-Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 2**

#### **Ambito di applicazione**

L'imposta è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale.

### **ART. 3**

#### **Soggetti passivi dell'imposta**

L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietaria di immobili ovvero titolare, sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

### **ART. 4**

#### **Presupposto dell'imposta**

Presupposto per il versamento dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

### **ART. 5**

#### **Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo**

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali e attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del Dec. Leg.vo n. 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 cc., attività esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo come precisato dagli artt. 2082 e 2083 cc.

## **TITOLO II**

### **Dichiarazioni, denunce e versamenti**

#### *ART. 6*

#### **Dichiarazioni e denunce**

La dichiarazione già presentata per anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui ne consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, su apposito modulo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

I soggetti passivi devono comunicare al Comune, su detto modulo, acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva, di immobili siti nel territorio del Comune, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la modificazione.

Sono esclusi dall'obbligo della comunicazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del Dec. Leg.vo n. 504/92.

#### **ART. 7**

#### **Versamenti**

I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta nei tempi e nei modi previsti dal c. 2, art. 10, Dec. Leg.vo n. 504/92 e successive modificazioni.

Si considerano regolarmente eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla proprietà.

L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati all'art. 3, per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulta inferiore a €5,00.

In caso di versamenti effettuati presso il Comune di Offida, anziché in altro comune, si provvederà a trasferire all'amministrazione competente la sola somma erroneamente versata senza interessi, previa presentazione di apposita dichiarazione attestante il mancato possesso, nel territorio, di unità immobiliari o , in caso di possesso, di regolare effettuazione di versamenti dell'imposta dovuta e previa verifica da parte degli uffici, di quanto dichiarato.

## **TITOLO III**

### **Determinazione della base imponibile e aliquote**

#### **ART. 8**

#### **Base imponibile**

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili descritti agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

2. Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del Dec. Leg.vo n. 504/92.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 5, dell'art. 5, del Dec. Leg.vo n. 504/92.
4. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dal comma precedente, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale fissa, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 59 del D.lgs.446/97, i valori ai fini del potere di accertamento.
- Allo scopo di determinare i valori di cui al comma precedente, la Giunta Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, l'ubicazione rispetto al centro abitato, tendenza e grado di attività edilizia della zona, urbanizzazione delle aree e previsioni urbanistiche ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- Detti valori possono essere aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di indice di inflazione, variazione del mercato immobiliare desunti dalle tabelle disponibili presso la Camera di Commercio.
- Con atto separato, per ogni anno di imposta, la Giunta può determinare i valori ai sensi del comma 4 del presente articolo per gli anni pregressi da accertare al duplice fine di rendere sia un concreto aiuto al contribuente sia di fornire elementi di riferimento a chi è chiamato a svolgere l'attività di liquidazione ed accertamento dell'imposta in argomento.
5. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati nel soggetto passivo, se non inferiori a quello determinato secondo i criteri stabiliti nelle forme in cui al comma precedente.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi in recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge n. 457 del 05/08/1978, la base imponibile è determinata mediante applicazione dell'art. 5, comma 6 del Dec. Leg.vo n. 504/92 ed in conformità alle indicazioni fornite dal Comune, in relazione al valore delle aree fabbricabili, con la procedura descritta nel presente articolo.
- Nei complessi edilizi parzialmente costruiti, le singole unità sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
7. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 7, dell'art. 5, del Dec. Leg.vo n. 504/92.
8. Per gli immobili di interesse storico artistico, ai sensi dell'art. 3 della L. 01.06.1939, n. 1089 e secondo il criterio dell'art. 2 comma 5 del D.L. n.16/93, convertito dalla L.n. 75 del 24/03/93, qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A, la consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano medio abitativo che si assume essere pari a metri quadrati 18.
- Per la determinazione della base imponibile, la tariffa d'estimo da utilizzare è quella di minor ammontare tra quelle previste per le abitazioni nella zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza, cui si applica il moltiplicatore stabilito per le abitazioni.

## **ART. 9**

### **Aliquote**

Entro la data di approvazione del bilancio di previsione annuale, il Consiglio Comunale stabilisce l'aliquota, in misura unica o differenziata, relativa all'imposta per l'anno successivo ovvero per l'anno in riferimento al quale viene approvato il bilancio di previsione annuale, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

## **TITOLO IV**

# Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

## ART. 10

### Detrazioni e riduzioni

Con la medesima deliberazione descritta all'art. 9 del presente regolamento dovranno essere stabilite detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.

## ART. 11

### Agevolazioni

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni d'aliquota e detrazione per abitazione principale, si considera abitazione principale l'immobile ad uso abitativo nel quale il soggetto, persona fisica dimora abitualmente che, normalmente e salvo prova contraria coincide con la sua residenza anagrafica, in armonia a quanto previsto dal comma 2 dell'art.43 del Codice Civile; la detrazione spetta solo nel caso in cui vi sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'imposta e soggetto residente.

Nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 3 comma 56 della legge n. 662/96, ai fini dell'applicazione di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del D.lgs. n. 504/92, sono considerate abitazioni principali quelle possedute da soggetti passivi ICI titolari di diritti reali di case utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli e viceversa), da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata né utilizzata. Per usufruire delle agevolazioni di cui al precedente comma, dovranno rispettivamente essere prodotte:

- a) specifica istanza entro il termine di scadenza della 1° rata dell'anno di riferimento dell'imposta e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno successivo.
- b) specifica certificazione rilasciata dall'Istituto di ricovero, nonché autocertificazione che l'immobile in oggetto non risulta locato né utilizzato.

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'art.8, comma 2, del D.Lgs.504/1992:

due o più unità immobiliari contigue adibite ad abitazione principale ed una sola pertinenza, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

l'unità immobiliare ed una pertinenza costituenti l'unica proprietà immobiliare, del quale il proprietario non può entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto all'occupante per necessità propria o di un familiare, in quanto la competente Commissione Prefettizia ha concesso più di tre accessi per motivi di ordine pubblico.

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all' A.I.R.E. a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso.

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale: le sue pertinenze, anche se

distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali ad esempio garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini, ex art. 817 del Codice Civile, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie C2, C6, C7, durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale, purchè non locate o concesse in comodato d'uso.

## **ART. 12** **Esenzioni**

Si ritengono esenti dall'Ici gli immobili descritti dall'art. 7 del Dec. Leg.vo n. 504/92 e gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'art. 3, Dec. Leg.vo n. 504/92 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Oltre alle esenzioni previste dall'art.7 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, si dispone l'esenzione dall'imposta per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4 del suddetto decreto, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Comunità Montane, anche non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, a condizione che gli stessi siano utilizzati da altro Ente non commerciale a propri fini istituzionali.

## *ART. 13*

### *Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree*

Per le aree divenute inedificabili a seguito di mutati strumenti urbanistici, si concede il rimborso della maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 del D.Lgs. 504/1992 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della stessa legge, quale area edificabile. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo.

## **ART. 14**

### *Fabbricati fatiscanti e inabitabili*

1. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 articolo 8 del D.Lgs. 504/1992, come sostituito dall'articolo 3 comma 55 della Legge 662/1996, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate nelle sottoriportate fattispecie:

fabbricato non occupato da demolire;

fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione;

fabbricato non occupato i cui vincoli urbanistici, e quelli posti dalle competenti Soprintendenze, impediscono la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente.

In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

Si considerano tuttavia inagibili, semprechè non utilizzati, gli immobili sottoposti ad intervento di manutenzione straordinaria regolarmente autorizzato dagli uffici competenti del Comune per il periodo che va dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

L'imposta è ridotta alla metà per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati.

Lo stato di inagibilità dovrà essere certificato dall'Ufficio Tecnico Comunale attraverso il rilascio di apposito certificato.

## **ART. 15**

### *Criteria di riconoscimento della ruralità*

Ai fini del riconoscimento della ruralità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si fa riferimento all'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del decreto, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli le sole persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## **TITOLO V**

### **Controllo ,verifica e sanzioni**

#### *ART. 16*

#### **Avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio**

Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:

-procede alla rettifica della dichiarazione in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza degli elementi dichiarati, ogni volta che risulti necessaria un'attività istruttoria dell'Ufficio per rilevare l'errore e rideterminare la conseguente maggiore imposta;

-provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione; recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;

-applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento nella misura più favorevole al contribuente ai sensi dei D.Lgs. n. 471/97 n. 472/97 n. 473/97 e successive modifiche ed integrazioni;

-applica gli interessi nella misura prevista dalla legge.

Qualora siano rilevabili le condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norma tributaria richiamata dagli artt. 8 del D.Lgs. n. 546/92 e del D.Lgs. n. 472/97, il Comune può escludere l'applicazione di sanzioni ed interessi.

## **ART. 17**

### **Avviso di liquidazione di imposta o di maggiore imposta**

Per effetto dell'Art. 1, comma 161 della Legge 296/2006 è soppressa la fase della liquidazione dell'ICI che viene sostituita dall'accertamento per omesso o insufficiente versamento.

A seguito del mero confronto fra i dati dichiarati ed i versamenti eseguiti, e previa correzione di eventuali errori materiali, il Comune provvede con avviso motivato ad accertare l'imposta o la maggiore imposta dovuta, con irrogazione delle relative sanzioni ed interessi.

A seguito di attribuzione o variazione di rendita da parte della competente Agenzia del Territorio, il Comune sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, nonché della dichiarazione resa e dei versamenti eseguiti, provvede a notificare motivato avviso di

accertamento della maggiore imposta dovuta oppure, se del caso, dispone il rimborso, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 504/92

### **ART. 18**

#### **Operazioni di conguaglio**

Nel caso di notifica di avvisi di liquidazione, accertamenti o atti di irrogazione di sanzioni a carico del contribuente, qualora quest'ultimo risulti a sua volta in credito di imposta, lo stesso potrà avanzare apposita istanza all'Amministrazione Comunale, al fine dell'ottenimento della compensazione di quanto dovuto con quanto accertato a credito.

### **ART. 19**

#### **Ravvedimento operoso**

Il contribuente potrà porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni o omissioni, secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Il termine entro cui effettuare il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 comma 1, lettera b), è quello previsto per la presentazione della comunicazione di variazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

### **ART. 20**

#### **Rateazione**

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o) del D.Lgs. 446/97 ( e dell'articolo 24 del D.Lgs.472/97) il Funzionario Responsabile, nel caso di gravi situazioni di disagio economico, può consentire, con proprio provvedimento motivato e su apposita istanza, il pagamento rateale fino ad un massimo di 6 rate mensili dell'importo dovuto a titolo di liquidazione o accertamento.

Le singole rate non potranno essere, comunque, di importo inferiore a € 80,00.

Gli interessati devono presentare all'Ufficio Tributi comunale l'istanza di cui al comma 1, a pena di (ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o) del D.Lgs. 446/97 e (dell'articolo 24 del D.Lgs. 472/97) decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di liquidazione o di accertamento.

La rateizzazione può essere richiesta quando l'importo dell'atto di liquidazione o di accertamento e' pari o superiore a €250.

La somma dovuta e' ripartita in rate d'importo uguale tra loro.

Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi previsti dalla normativa vigente.

In caso di mancato versamento, di due rate consecutive, il contribuente:

perderà il beneficio del pagamento rateale;

dovrà corrispondere gli interessi, stabiliti dalla legge, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata;

Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29.09.1973, n. 602 così come novellato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.

In caso di mancato pagamento di una sola rata, la stessa dovrà essere versata entro il termine della rata successiva.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni per il pagamento di singole rate.

Il versamento di ogni singola rata deve essere eseguito entro il quindicesimo giorno del mese previsto nel Piano di Rateazione redatto dal Funzionario Responsabile.



Se l'importo oggetto di rateazione è superiore a € 2.582,28, l'Ufficio può richiedere, la costituzione di un deposito cauzionale sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria sulle somme in scadenza dopo la prima rata; per importi superiori a € 5.164,56 la rateizzazione può essere concessa fino ad un massimo di 18 rate mensili.

La richiesta e la relativa concessione dell'agevolazione di cui al comma 1, preclude la possibilità di poter usufruire dell'istituto premiale dell'adesione all'accertamento previsto dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 504/92 e s.m.i.

## **ART. 21**

### **Interessi sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi**

Sulle somme dovute all'Amministrazione comunale in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 20 del presente regolamento oppure in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione, sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, su base annua.

Sulle somme riconosciute a titolo di rimborso dall'Amministrazione comunale, sono riconosciuti gli interessi nella misura di cui al comma 1.

Gli interessi attivi e passivi sono calcolati per semestri compiuti.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 146 del 08/05/98, tenuto conto dei costi diretti ed indiretti delle attività di controllo e riscossione, gli importi inferiori od uguali a euro 10,33, accertati e liquidati, non sono riscuotibili né rimborsabili.

Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli interessi nelle misure previste per le imposte erariali.